



21066-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

LUCA RAMACCI

- Presidente -

Sent. n. sez. 1731/2020

ANGELO MATTEO SOCCI

CC - 15/12/2020

ALDO ACETO

- Relatore -

R.G.N. 18018/2020

UBALDA MACRI'

Motivazione Semplificata

ALESSANDRO MARIA ANDRONIO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nato a l

(omissis)

avverso l'ordinanza del 04/03/2020 del TRIBUNALE di VELLETRI

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

lette le conclusioni del PG, GIULIO ROMANO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il sig. (omissis) ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 04/03/2020 del Tribunale di Velletri che, decidendo quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca dell'ingiunzione a demolire emanata dal pubblico ministero in esecuzione dell'ordine di demolizione disposto con sentenza di condanna del 31/05/2010 del medesimo Tribunale pronunciata nei suoi confronti per la abusiva realizzazione di opere edilizie.

1.1. Con unico motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione della legge n. 689 del 1981, dell'art. 7, Convenzione EDU, dell'art. 31, comma 5, d.P.R. n. 380 del 2001.

Deduce:

- d'aver proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato non ancora definito, con conseguente grave danno in caso di favorevole accoglimento;
- che, con sentenza n. 345/2011, successiva a quella di condanna, era stato prosciolto dai medesimi reati perché estinti per prescrizione;
- la natura penale (e non amministrativa) dell'ordine di demolizione e la sua conseguente prescrizione siccome ingiunto dopo cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna;
- la violazione dei diritti fondamentali e inviolabili della persona e della famiglia in caso di demolizione degli immobili.

2. Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.

3. Osserva il Collegio:

3.1. escluso che la mera presentazione di un ricorso giurisdizionale possa di per sé giustificare la sospensione dell'ordine di demolizione, è comunque necessaria una prognosi sui tempi di definizione e sui possibili esiti del procedimento pendente, non potendo la possibilità dell'eventuale emanazione di atti favorevoli al condannato in tempi lontani o non prevedibili sterilizzare l'esecuzione dell'ordine che può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di demolizione (Sez. 3, n. 35201 del 03/05/2016, Rv. 268032 - 01; Sez. 3, n. 16686 del 05/03/2009, Rv. 243463 - 01; Sez. 3, n. 23702 del 27/04/2007, Agostini, Rv. 237062; Sez. 3, n. 42978 del 17/10/2007, Parisi, Rv. 238145);



3.2.nel caso di specie il ricorrente si limita a dedurre di aver proposto ricorso al Capo dello Stato (che il giudice dell'esecuzione data al 2005), senza altro aggiungere sui possibili tempi di definizione, men che meno sui relativi esiti;

3.3.il conflitto di giudicati tra le due sentenze è stato escluso dal Giudice dell'esecuzione con argomenti di fatto la cui corrispondenza a vero non è contestata in questa sede;

3.4.secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna ha natura di sanzione amministrativa che assolve ad una funzione ripristinatoria del bene leso, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, con effetti sul soggetto che si trova in rapporto con il bene, anche se non è l'autore dell'abuso, con la conseguenza che non può ricondursi alla nozione convenzionale di "pena" nel senso elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (Sez. 3, n. 3979 del 21/09/2018, dep. 2019, Rv. 275850 - 02; nel senso che l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito dal giudice ai sensi dell'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001 con la sentenza di condanna per il reato di costruzione abusiva, ha natura amministrativa e non si estingue per il decorso del tempo ex art. 173 cod. pen., atteso che quest'ultima disposizione si riferisce esclusivamente alle sole pene principali, cfr. Sez. 3, n. 39705 del 30/4/2003, Pasquale, Rv. 226573; più recentemente, nello stesso senso, Sez. 3, n. 43006 del 10/11/2010, La Mela, Rv. 248670; Sez. 3, n. 19742 del 14/04/2011, Mercurio, Rv. 250336; Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015, Formisano, Rv. 264736);

3.5.sono del tutto generiche le deduzioni relative al danno alla persona e alla famiglia derivanti dall'esecuzione dell'ordine di demolizione che, peraltro, non risultano proposte in sede di merito e non possono essere dedotte per la prima volta in questa sede.

4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 3.000,00.



P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

Così deciso in Roma, il 15/12/2020.

Il Consigliere estensore

Aldo Aceto



Il Presidente

Luca Ramacci

